

Città di Nola



Provincia di Napoli

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE N° 81 DEL 18/12/2018

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 11,00 nella Residenza Municipale il Commissario Straordinario, dott.ssa Anna Manganelli , assistito dal Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana .

VISTO il DPR n.0122921 del 21/05/2018 di nomina del Commissario Straordinario dott.ssa Anna Manganelli per la provvisoria gestione dell'Ente;

ESAMINATA la proposta di deliberazione di seguito riportata.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000:

- Dal Responsabile del SETTORE dr.Luigi Maiello in ordine alla regolarità tecnica;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata;

Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all'art,134 comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile

IL Commissario Straordinario

Vista la Legge 07 marzo 1986, n. 65 all'oggetto: " Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale ";

Visto il D.M. 04 marzo 1987, n. 145 all'oggetto: " Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza;

Vista, relativamente all'argomento, la circolare del Ministro dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, n. 559 del 14 maggio 1987;

Vista la Legge 18 aprile 1975, n. 110 all'oggetto: " Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ";

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 5°, della Legge 07/03/86, n. 65;

Tenuto conto

- che il quadro normativo sui servizi di Polizia Locale è in fase di profondo rinnovamento, in senso evolutivo, con particolare riferimento ai compiti in capo alle Autonomie Locali;

- che lo stesso sviluppo della società civile ha reso meno definito il confine tra la materia "Polizia Locale" e quella in stretta attinenza alla "Pubblica Sicurezza" tanto da comportare, in ordine a quest'ultimo profilo, un sempre maggior coinvolgimento oltre a un notevole impegno della Polizia Municipale;

Vista la proposta del regolamento comunale anzidetto, predisposto dal dirigente comandante del corpo sulla base dei criteri sopra enunciati;

DELIBERA

Di approvare il seguente *Regolamento delle Armi della Polizia Municipale* :

CAPO I

Generalità - Numero e tipo di armi

Art. 1 - Generalità

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del decreto Ministero Interno del 4.3.1987 n. 145.

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, ivi compresa l'arma lunga di reparto .

Art. 3 – Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Municipale con qualità di agente di pubblica sicurezza

1. Per tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale viene richiesta la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza sono autorizzati a portare l'arma di cui al successivo articolo 4 assegnata dal comandante del corpo il quale, per motivate esigenze, può anche non procedere alla assegnazione.

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

1. Per le armi assegnate ai sensi dell'art. 3 il porto dell'arma senza licenza è consentito nelle forme di legge vigenti, per esigenze di sicurezza agli addetti al servizio di Polizia Locale l'arma è assegnata in via continuativa.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal comandante del corpo. Si applicano per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal comandante che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

4. L'arma lunga di reparto viene assegnata di volta in volta secondo esigenze operative annotando il prelievo e la riconsegna su registro a parte destinato all'uso dell'arma di reparto
5. Il Comandante potrà procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Art. 5 – Tipo di armi in dotazione

1. N.1 arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia resi ai sensi dell'art 4, comma 3 , lettera b del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145 tra quelle di modello compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i .
2. il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità agente di p.s, è dotato di pistola semiautomatica di modello compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i., sia per il personale maschile che per quello femminile.
3. Nei servizi di rappresentanza, scorta al Gonfalone della Città, alla bandiera ed al Gonfalone del Corpo ed a quello della Polizia Locale della Regione Campania, nonché nei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli Ufficiali e gli altri operatori impegnati in detti servizi, sono dotati di sciabola.
4. Oltre alle armi da fuoco il personale può essere dotato di bastone distanziatore e spray urticante

Art. 6 – Approvvigionamento

1. Il comandante garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.
2. Qualora sussiste un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145.

CAPO II

Modalità e servizi con porto dell'arma

Art. 7 – Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che svolgono il servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna.
2. L'arma di reparto viene portata con le modalità operative dettate dal capo servizio
2. Il personale in possesso del titolo di polizia rilasciato dal prefetto del porto di pistola per difesa personale, se intende portare in servizio arma diversa da quella in dotazione deve essere autorizzato preventivamente dal comandante.
3. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso é legittimato dalla legge penale.
4. Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.
5. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.
6. L'ESENZIONE DAL PORTO dell'arma può essere autorizzato esclusivamente del Comandante.
7. Il comandante può esonerare dallo svolgere il servizio con armi per quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi durante particolari manifestazioni pubbliche , ove si ritenga che l'arma in dotazione a tutto e/o a parte del personale sia non utile .

Art. 8 – Servizi istituzionali

1. I servizi per i quali gli addetti di cui all'art. 1 portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
 - tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);
 - servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e degli immobili comunali;
 - servizi notturni;
 - servizi di pronto intervento;

- servizi di scorta.
- 2. Per i servizi di impiego operativo, anche in operazioni congiunte con il personale del contingente strade sicure, ed altre strutture e Forze di Polizia, ed altre attività ove vi sia una particolare esigenza operativa connessa alle attività in aree rurali, verrà assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza, l'arma lunga di reparto.

Art. 9 - Servizi espletati in convenzione o su richiesta di altre amministrazioni

1. I servizi prestati in esecuzione di convenzioni tra enti per l'esercizio di funzioni associate o su richiesta da parte di altre Amministrazioni Pubbliche sono svolti sempre con le armi in dotazioni.

Art. 10 - Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, quando il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che il personale effettui il servizio munito di arma.
2. Nei casi previsti dall'art. 9 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e dalla presumibile durata della missione.

Capo III

TENUTA - CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma lunga di reparto quando assegnata è prelevata, all'inizio del servizio, da apposita cassaforte o armadio corazzato; allo stesso l'arma deve essere versata al termine del servizio medesimo, annotando tali operazioni su apposito registro dedicato all'arma lunga di reparto.
2. L'arma individuale d'ordinanza deve essere riconsegnata allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento del comandante o dal Prefetto.

Art. 12 - Armadi metallici

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in apposita cassetta corazzata distinta da quella delle armi.
3. Le chiavi delle cassette di sicurezza sono conservate dall'assegnatario dell'arma; copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del comandante secondo le modalità di legge.
4. Le operazioni di caricamento e scaricamento, eventualmente, delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto.
5. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o chi ne assume le funzioni, al Comandante del Corpo ed al personale addetto ai servizi connessi.

Art. 13 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo successivo.
2. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Art. 14 - Addestramento

1. Gli addetti della Polizia Locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti, anche dalle regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.
3. Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il comandante può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti che svolgono particolari servizi, anche in poligoni privati e/o adibendo aree idonee ove svolgere attività di tiro operativo di polizia come prescritto dalla normativa vigente.

Art. 15 – Strumenti di autotutela

Si intendono per strumenti di autotutela :

lo spray irritante, il bastone estensibile, il giubbotto antiproiettile, i caschi da ordine pubblico, lo scudo i guanti e le protezioni per seguire le attività di ASO e TSO .

Art. 16 - Finalità e caratteristiche

Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, e sono finalizzati ad evitare, ove possibile il ricorso alle armi da sparo.

Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e sono assegnati agli operatori della Polizia Municipale.

E' possibile prevedere un corso di addestramento per preparare il personale all'utilizzo dello strumento di autotutela.

Art.17 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.

Il Dirigente
f.to Dr. Luigi Maiello

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVENTE AD OGGETTO:

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Nola,

Il Responsabile del Servizio
F.to dr. Luigi Maiello

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Nola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to dott.ssa Anna Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Enza Fontana

ESECUTIVITA'

X Dichiarata immediatamente eseguibile

_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data (di inizio pubblicazione), è divenuta esecutiva il

ai sensi dell'art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000

Nola, 18/12/2018

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Enza Fontana

AFFISSIONE

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 28/12/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 3605

Nola,

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Enza Fontana

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola,

Il Segretario Generale
dott.ssa Enza Fontana